



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF138  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>REDDITO DA ALLEVAMENTO - I NUOVI COEFFICIENTI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 32 E 56, D.P.R. 917/1986; DM 15/06/2017; DM 20/04/2006
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>26/07/2017</b>

### REDDITO DA ALLEVAMENTO: PUBBLICATI I COEFFICIENTI 2016 - 2017

Il DM 15 giugno 2017, emanato dal ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con quello delle Politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.07.2017 ha fissato con periodicità biennale, i parametri quantitativi per delimitare i confini tra il reddito agrario e il reddito d'impresa.

Il decreto rimanda ancora una volta ai valori individuati con il Dm 20 aprile 2006 e alle relative tabelle.

#### **ATTIVITA' DA ALLEVAMENTO**

Secondo la definizione di cui all'art. 2135, c.c. rientrano tra le attività di allevamento di animali quelle diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, utilizzando un fondo agricolo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.

Ai fini fiscali, per la corretta determinazione del reddito agrario derivante dall'allevamento occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 32 e 56, D.P.R. 917/1986.

<b>ATTIVITA' AGRICOLE E ATTIVITA' D'IMPRESA</b>	
Qualora l'allevamento superi i limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986, per la sola parte eccedente si realizza, reddito d'impresa da calcolare forfetariamente secondo le disposizioni di cui all'art. 56, co. 5, D.P.R. 917/1986	Le attività di tipo agricolo che travalicano lo sfruttamento delle potenzialità del terreno rappresentano attività commerciali che producono, quindi, reddito d'impresa.

Il superamento dei suddetti limiti non comporta, però, l'attrazione nell'ambito del reddito d'impresa di tutto il reddito derivante dall'allevamento, bensì l'allevatore risulta titolare di:

- **reddito agrario**, per l'allevamento dei capi di bestiame il cui foraggio è ottenibile, almeno per il 25% dal fondo;
- **reddito d'impresa**, per i capi allevati con mangimi non prodotti dal fondo, o comunque prodotti in misura inferiore al 25% della quantità necessaria al loro allevamento.

#### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Ai fini del calcolo del reddito l'articolo 32, comma 3 del Tuir dispone che:



*"con decreto ... è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata"*

mentre secondo l'art. 56, comma 5, terzo periodo del Tuir



*"il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto ..."*

In altre parole, con D.M. vengono fissati, con cadenza biennale, i **criteri per determinare il reddito derivante dall'allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d'impresa.**

#### IL DECRETO DEL 15 GIUGNO 2017

Il DM 15 giugno 2017 (in G.U. del 13/07/2017) emanato dal MEF con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per il calcolo del suddetto reddito, rimanda ancora una volta ai valori individuati con il Dm 20 aprile 2006 e alle relative tabelle. I parametri lì stabiliti trovano, infatti, applicazione anche per il biennio 2016-2017.

Anche per il biennio 2016-2017, dunque, occorre far riferimento ai parametri stabiliti nel 2006 e contenuti nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Dm del 20 aprile. Le tre tabelle riportano, rispettivamente:

- la divisione dei terreni per fasce di qualità
- per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggiere producibili per ettaro
- il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex articolo 32 del Tuir ogni 51.645,69 euro di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.

REDDITO AGRARIO	REDDITO IMPRESA
<p>Per individuare il numero degli animali allevabili sul fondo, entro i limiti del reddito agrario, occorre fare riferimento, per ogni tipologia di bestiame allevato, ai parametri individuati nelle Tabelle allegate al D.M. 15.6.2017 tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della potenzialità produttiva in unità foraggiere dei terreni, che sono suddivisi in sei fasce di qualità alle quali è attribuita la tariffa media di reddito agrario, in base alle caratteristiche produttive di esse;</li> <li>▪ delle unità foraggiere occorrenti per alimentare ciascuna specie animale;</li> <li>▪ degli animali allevabili in ogni fascia di qualità, distinte per ciascuna specie e con riguardo alle unità foraggiere ottenibili.</li> </ul>	<p>Il reddito d'impresa relativo alla parte eccedente il limite previsto per il reddito agrario può essere calcolato in modo forfetario, ex art. 56, co. 5, D.P.R. 917/1986, attribuendo, ad ogni animale eccedente, un reddito ottenuto moltiplicando il valore medio del reddito agrario per il coefficiente, come stabilito nella Tabella allegata al D.M. 15.6.2017.</p>

Esempio1

Produttore agricolo possiede un ettaro di seminativo irriguo, su cui effettua l'allevamento di 1.500 capi di vitelli.

La rendita catastale del terreno è pari ad €. 1.291,14.

Il totale del **numero di vitelli normalizzato** è pari a  $1.500 \text{ (vitelli)} \times 250,00 = \mathbf{375.000}$  (totale numero capi normalizzato).

Il **reddito agrario normalizzato** è pari a e  $\mathbf{1.291,14 \times 56,389} = 72.806,09$

Il numero dei capi allevabili nei limiti del reddito agrario è:

$72.806,09 \times 219,08 : 51,64569 = 308.842$

Il **numero dei capi eccedenti** per i quali si calcola il reddito d'impresa è pari a:

$375.000 - 308.842 = 66.158$

Il reddito d'impresa forfetario è determinato moltiplicando i capi eccedenti per il coefficiente 0,058532, quindi:  $66.158 \times 0,058532 = \text{€} \mathbf{3.872}$  (reddito d'impresa), indicato a quadro RD del mod. Redditi PF.



**Opzione:** l'allevatore ha sempre la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la determinazione ordinaria del reddito di impresa, in base ai costi e ricavi.